

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3442

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CRIPPA

Disposizioni concernenti l'iscrizione nel catasto e il pagamento dell'imposta municipale propria per le piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale

Presentata il 20 novembre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si prefigge di colmare una grave lacuna normativa che riguarda la tassazione di alcune strutture situate nel mare territoriale: nello specifico, le piattaforme di ricerca e di estrazione petrolifera.

Su tale materia si è espressa, il 21 febbraio 2005, la sezione tributaria della Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 13794 che di fatto ha riconosciuto il potere impositivo del comune sulle acque territoriali.

Questa sentenza è nata da un ricorso avviato dal comune di Pineto al fine di imporre il pagamento dell'allora imposta comunale sugli immobili (meglio conosciuta come ICI) alla società ENI Spa e in particolare sulle sue installazioni — piat-

taforme di ricerca e di estrazione petrolifere — presenti nel mare territoriale.

Secondo la Suprema Corte, « sull'intero territorio dello Stato, ivi compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri dello Stato contestualmente ai poteri dell'Ente regione e degli Enti locali ». Per questo motivo « non è configurabile, quindi, che su una porzione « del territorio inteso in senso lato su cui si esercita la sovranità dello Stato » non convivano i poteri delle autorità regionali e locali ». Se infatti, per assurdo, su parte di questo territorio, ricoperto dal mare territoriale, non venissero esercitati i poteri amministrativi della regione e del comune « ne deriverebbe la necessaria conseguenza che, nell'ipotesi di costruzione su palafitte nel mare territoriale, i Comuni non avrebbero

nessuna possibilità di esercitare le funzioni amministrative loro proprie».

È stata chiaramente rigettata, quindi, la tesi secondo la quale i fabbricati che insistono sul mare non rientrano nella potestà amministrativa degli enti locali, quindi i proprietari degli stessi non solo non godono dei vantaggi connessi alla loro esclusiva ubicazione, ma neanche di quelli di natura fiscale derivanti dalla non tassabilità degli immobili alle imposizioni locali.

L'indolenza del legislatore in questa materia ha creato una palese violazione dell'articolo 118 della Costituzione che riconosce a comuni, province e città metropolitane la titolarità di «funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze». Inoltre si sono venute a creare delle vere e proprie zone franche dove il potere dello Stato resta virtuale mentre quello concreto dei comuni è praticamente azzerato, fatto inaccettabile soprattutto in un periodo di grave crisi economica come quello attuale.

La proposta di legge in oggetto intende sanare questa mancanza normativa ripristinando la potestà dei comuni e assoggettando le piattaforme petrolifere all'imposta municipale propria (IMU).

Nello specifico, l'articolo 1 chiarisce che per piattaforme petrolifere si intendono le strutture definite dalla direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE, in modo da utilizzare un concetto condiviso e approvato a livello europeo. In particolare, la direttiva stabilisce che per impianto si intende «una struttura stazionaria, fissa o mobile, o una combinazione di strutture permanentemente interconnesse tramite ponti o altre strutture, utilizzata per attività in mare nel settore degli idrocarburi o connesse a

tali operazioni. Gli impianti comprendono le piattaforme di perforazione mobili in mare solo quando sono stazionate in mare aperto per attività di perforazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi».

Al comma 1 dell'articolo 2 si prevede una deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, relativo al regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, consentendo alle piattaforme petrolifere di essere censite e categorizzate come immobili a destinazione speciale o particolare.

Il comma 2 stabilisce che le piattaforme petrolifere sono assimilate e inserite nella categoria catastale D/9 – Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.

L'articolo 3, al comma 1, stabilisce che i soggetti interessati – quindi le società proprietarie delle piattaforme – devono presentare all'Agenzia del territorio, entro il 31 dicembre 2015, domanda di accatastamento per l'attribuzione della categoria catastale D/9, mentre al comma 2 si stabilisce che per il primo anno tributario l'aliquota IMU da pagare sarà dimezzata, in modo da garantire un regime progressivo.

Il comma 3 stabilisce che con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno definite le modalità attuative dei modelli di dichiarazione delle disposizioni catastali e tributarie.

Infine l'articolo 4 stabilisce la creazione di un apposito Fondo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove confluirà il gettito dall'applicazione dell'aliquota IMU sulle piattaforme petrolifere, che sarà ripartito tra i comuni confinanti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione e ambito di applicazione).

1. Ai fini della presente legge per piattaforma petrolifera si intende, ai sensi articolo 2, numero 19 della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, l'impianto costituito da una struttura stazionaria, fissa o mobile, o una combinazione di strutture permanentemente interconnesse tramite ponti o altre strutture, utilizzata per attività in mare nel settore degli idrocarburi o connesse a tali operazioni. Gli impianti comprendono le piattaforme di perforazione mobili in mare solo quando sono stazionate in mare aperto per attività di perforazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

ART. 2.

(Categoria catastale delle piattaforme petrolifere).

1. In deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, le piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale sono considerate strutture a destinazione speciale o particolare da censire e da categorizzare.

2. Le piattaforme petrolifere di cui al comma 1 sono assimilate e inserite nella categoria catastale D/9 – edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.

ART. 3.

(Accatastamento delle piattaforme petrolifere).

1. I soggetti di cui all'articolo 1 devono presentare all'Agenzia del territorio, entro

il 31 dicembre 2015, la domanda di accatastamento per l'attribuzione alla piattaforma petrolifera della categoria catastale D/9, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. Alle piattaforme petrolifere di cui al comma 1 si applica, per l'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge un'aliquota dimezzata per il pagamento della relativa imposta municipale propria (IMU), mentre per gli esercizi finanziari seguenti si applica l'aliquota piena.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità di attuazione di commi 1 e 2.

ART. 4.

(Istituzione del Fondo di ripartizione in favore dei comuni confinanti).

1. Il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'IMU sulle piattaforme petrolifere ubicate nel mare territoriale, di cui all'articolo 3, è devoluto a un apposito fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, la cui destinazione è vincolata a interventi di efficientamento energetico da ripartire tra i comuni confinanti con le stesse piattaforme petrolifere secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

